

PIQUADRO S.p.A.
sede: Località Sassuriano ,246
41041 Silla di Gaggio Montano – Bologna (Italy)
Cap. Soc. i.v. 1.000.000 Euro
Registro Imprese di Bologna n. 02554531208
www.piquadro.com

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE
MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

23 Luglio 2009 (Prima convocazione)
27 Luglio 2009 (Seconda convocazione)

(redatta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998, n. 437 e dell'Allegato 3° del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come in seguito modificato)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sede sociale, in Località Sassuriano, 246 Silla di Gaggio Montano (BO), per il giorno 23 Luglio 2009, alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 27 Luglio 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2009; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 28 e 29 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs 58/1998 gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto

Lo Statuto Sociale, il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.piquadro.com.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e sarà altresì resa disponibile sul sito internet della società "www.piquadro.com" nella sezione Investor Relations. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax 0039 0534 409090.

Silla di Gaggio Montano, 18 giugno 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri

Il presente avviso è stato pubblicato il 19 giugno 2009 su MF , alla pagina 14.

Parte Ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2009; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.piquadro.com nella sezione *Investor Relations*.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

siete invitati ad approvare la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 marzo 2009 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;*
- *vista la relazione del collegio sindacale;*
- *viste le relazioni della società di revisione,*

delibera

- 1. di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio chiuso al 31 marzo 2009;*
- 2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 marzo 2009 in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con l'utile di Euro 7.788.867;*
- 3. di destinare l'utile di Euro 7.788.867 come segue:*
 - i) quanto a Euro 3.100.000 a pagamento di un dividendo di Euro 0,062 per azione alle n. 50.000.000 di azioni in circolazione;*
 - ii) quanto ai restanti 4.688.867 Euro a utile a nuovo*

Parte Straordinaria

Modifica degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 28 e 29 dello Statuto Sociale.

Signori Azionisti,

il vigente statuto sociale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 14 giugno 2007. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'assemblea degli Azionisti la modifica degli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 28 e 29 dello Statuto Sociale per adeguamento alle normative vigenti delle società quotate.

Si precisa inoltre che gli articoli 12, 13, 17, 22, 25, 28 e 29 dello Statuto Sociale attualmente prevedono l'ipotesi in cui le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Poiché l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi delle azioni della Società è stata disposta da Borsa Italiana, con provvedimento 5502, in data 1 ottobre 2007, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di dette clausole statutarie.

Di seguito si evidenziano analiticamente le proposte di modifica.

Articolo 12

Si propone di modificare l'articolo in esame per adeguarne il contenuto a quanto stabilito dall' art. 154-ter, comma 1, del Testo Unico della Finanza (modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195).

L'art. 154-ter, comma 1, del TUF dispone, infatti, che, il bilancio delle società quotate debba essere necessariamente approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in mercato regolamentato non possono più beneficiare della facoltà prevista dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, ai sensi del quale lo statuto può prorogare il termine per l'approvazione del bilancio di esercizio fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, al verificarsi di particolari esigenze.

Si propone, quindi, di eliminare la parte del secondo comma riguardante tale fattispecie.

Si propone, inoltre, l'eliminazione dell'attuale quarto comma e la prima parte del quinto comma dell'articolo in esame in quanto risultano ormai superflui.

Articolo 13

Le modifiche proposte derivano dalla necessità di allineare il testo statutario alla realizzata ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi delle azioni della Società.

Si propone pertanto l'eliminazione dell'attuale primo comma e la prima parte del secondo comma dell'articolo in esame in quanto risultano ormai superflui.

Articolo 14

L'articolo 14 dello Statuto Sociale attualmente prevede che l'Assemblea sia presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o da un Amministratore Delegato, ovvero, in mancanza, da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Alla luce di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sezione I, 13 settembre 2007, n. 19160), secondo la quale lo statuto non può individuare il soggetto chiamato a presiedere l'Assemblea nel caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto, in ordine a detta ipotesi subordinata, deve essere l'Assemblea stessa ad eleggere direttamente il proprio Presidente, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di detta clausola statutaria.

L'articolo 14 dello Statuto Sociale attualmente prevede, inoltre, che il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non socio, designato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio.

Alla luce della previsione di cui all'articolo 2371 del codice civile, il quale stabilisce che il segretario deve essere designato con le stesse modalità del Presidente dell'Assemblea, e dunque dalla maggioranza dei presenti, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di detta clausola statutaria.

Articolo 17

L'articolo 17 dello Statuto Sociale attualmente prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante un numero progressivo con l'eventuale menzione, accanto al candidato di riferimento, dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, anche ai fini del rispetto della vigente normativa.

Alla luce della previsione di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il quale stabilisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di detta clausola statutaria.

Articolo 19

Con la modifica proposta nel primo comma si adegua l'articolo in esame all'art. 151 del Testo Unico della Finanza che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

L'articolo 22 dello Statuto Sociale attualmente prevede l'ipotesi in cui la le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Poiché l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi delle azioni della Società è stata disposta da Borsa Italiana, con provvedimento 5502, in data 1 ottobre 2007, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di detta clausola statutaria.

Articolo 25

L'articolo 25 dello Statuto Sociale attualmente prevede l'ipotesi in cui la le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Poiché l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi delle azioni della Società è stata disposta da Borsa Italiana, con provvedimento 5502, in data 1 ottobre 2007, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di detta clausola statutaria.

Si propone inoltre di prevedere l'obbligo del deposito:

(i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;

(ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi (art. 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti).

Articoli 28 e 29

Gli articoli 28 e 29 dello Statuto Sociale attualmente prevedono l'ipotesi in cui la le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Poiché l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi delle azioni della Società è stata disposta da Borsa Italiana, con provvedimento 5502, in data 1 ottobre 2007, si è ritenuto di proporre all'Assemblea l'adeguamento di dette clausole statutarie.

Testo vigente	Testo Proposto
Articolo 12)	Articolo 12)
L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.	L'Assemblea è convocata a norma di legge dall'organo amministrativo della Società nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, codice civile.	L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla predetta chiusura nei casi previsti dall'articolo 2364, secondo comma, codice civile.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.
L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile	L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, codice civile

ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.

La convocazione dell'Assemblea si effettua, sino a che le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, mediante avviso comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio indicato a libro soci, in senso lato inteso, e così comprensivo anche del numero telefax, indirizzo di posta elettronica ovvero qualsiasi altro recapito dalla tecnologia consentito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, l'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed, eventualmente, del giorno, dell'ora e del luogo delle seconda e, eventualmente, della terza adunanza nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità di legge, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "MF/Milano Finanza", ovvero, nel caso di cessazione della pubblicazione dei detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni

ovvero su richiesta del Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge.

~~La convocazione dell'Assemblea si effettua, sino a che le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, mediante avviso comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento al domicilio indicato a libro soci, in senso lato inteso, e così comprensivo anche del numero telefax, indirizzo di posta elettronica ovvero qualsiasi altro recapito dalla tecnologia consentito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.~~

~~In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano,~~ l'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza ed, eventualmente, del giorno, dell'ora e del luogo delle seconda e, eventualmente, della terza adunanza nonché l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, nei termini e secondo le modalità di legge, in alternativa su almeno uno dei seguenti quotidiani "Il Sole 24 Ore" o "Il Corriere della Sera" o "MF/Milano Finanza", ovvero, nel caso di cessazione della pubblicazione dei detti quotidiani o di impedimento oggettivo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

~~In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano,~~ gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle

<p>dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.</p>	<p>integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.</p> <p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13)</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale e/o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, hanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13)</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale e/o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, hHanno diritto di intervenire all'Assemblea i possessori di azioni aventi diritto di voto in quella assemblea che abbiano fatto pervenire alla Società, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione assembleare, apposita comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti relativi alle azioni in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>Ciascun azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale</p>

<p>rappresentante.</p> <p>Fino a quando le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, è ammessa la possibilità, qualora ciò sia stabilito dal consiglio di amministrazione, che l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:</p> <p>a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della seduta, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;</p> <p>b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</p> <p>Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>	<p>rappresentante.</p> <p>Fino a quando le azioni della Società non siano ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, è ammessa la possibilità, qualora ciò sia stabilito dal consiglio di amministrazione, che l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:</p> <p>a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della seduta, che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;</p> <p>b) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>e) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e di statuto, dallo specifico regolamento dei lavori assembleari eventualmente approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 14)</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza degli azionisti presenti.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, designato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.</p> <p>In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea - il quale può avvalersi di appositi incaricati - verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, redatto ai sensi di legge e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o da un notaio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14)</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice Presidente, se nominato, o da un Amministratore Delegato o, in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea a maggioranza degli azionisti presenti.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio, designato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero, nei casi di legge o quando ciò sia stabilito dal Presidente dell'Assemblea, da un notaio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.</p> <p>In conformità all'articolo 2371 del codice civile, spetta al Presidente dell'Assemblea - il quale può avvalersi di appositi incaricati - verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, redatto ai sensi di legge e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o da un notaio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17)</p> <p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17)</p> <p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria.</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, a Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste</p>

presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati in ogni sezione mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo

122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei *curricula* professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la

presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati ~~in ogni sezione~~ mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque percento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo

122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei *curricula* professionali, contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche

sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti di lista e

personali e professionali di ciascun candidato alla carica nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le rispettive cariche nonché l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della suddetta disciplina. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le statuizioni di cui sopra e/o i voti esercitati in violazione delle medesime statuizioni non saranno accettati. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. All'elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, tranne uno; b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un

sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti

membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più amministratori con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al Vice-Presidente o, in alternativa, al Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso

<p>in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.</p>	<p>principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (a) così come provvede l'Assemblea, sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile, ad eccezione di quello dell'assunzione della qualità di soci con responsabilità illimitata in società concorrenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o dal Collegio Sindacale.</p> <p>Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 19)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, o da un Amministratore Delegato, o da <u>da almeno un membro del</u> Collegio Sindacale.</p> <p>Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente, dal Vice Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nella sede sociale o altrove, in Italia o in altro paese dell'Unione Europea, mediante avviso indicante la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti in trattazione, da</p>

<p>ricezione (anche a mezzo telefax) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun</p> <p>Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p>spedire, con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (anche a mezzo telefax) almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.</p> <p>Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono intervenuti, anche mediante partecipazione a mezzo teleconferenza e/o videoconferenza, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica ovvero quando gli assenti abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 22)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.</p> <p>Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter del codice civile; c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché f) il trasferimento della sede sociale nel territorio</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 22)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è fornito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza alcuna limitazione, salvo quanto per legge non sia riservato alla competenza dell'Assemblea.</p> <p>Spettano inoltre alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; b) la scissione nell'ipotesi dell'articolo 2505 bis quale richiamato nell'articolo 2506 ter del codice civile; c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; nonché f) il trasferimento della sede sociale nel territorio</p>

nazionale. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, fatti salvi i limiti di legge. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 che precedono.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o

nazionale. L'Assemblea straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nonché di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, con le modalità, nei limiti e nei termini di cui agli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile.

~~In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il~~

Consiglio di Amministrazione, anche attraverso amministratori cui siano delegati poteri, provvede ad effettuare le informative di legge e, in tale quadro, riferisce al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 150 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate, e in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, ove esistente; la comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad uno o più Amministratori Delegati o ad un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, fatti salvi i limiti di legge. La convocazione, le riunioni e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono regolate dalle stesse disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 che precedono.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o

<p>categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.</p> <p>Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.</p>	<p>categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può altresì istituire comitati con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.</p> <p>Gli organi delegati, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, riferiscono, anche oralmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate, con periodicità almeno trimestrale.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25)</p> <p>L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. In particolare, in caso di ammissione delle azioni della Società in</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25)</p> <p>L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nominati a norma di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina altresì i compensi spettanti ai Sindaci. I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti. In particolare, in caso di ammissione delle azioni</p>

un mercato regolamentato italiano, i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta

~~della Società in un mercato regolamentato italiano,~~ i Sindaci devono avere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal combinato disposto degli articoli 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e del regolamento adottato con decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, lett. b) e c) e terzo comma, del decreto del Ministro di Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del Collegio Sindacale di società quotate, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

~~In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano,~~ a) Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, presentate dai soci, secondo le seguenti modalità.

Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria o la diversa misura prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Ogni socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente,

persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società d ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Almeno uno dei Sindaci effettivi

per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro tempore vigente, con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni di cui sopra si considera come non presentata. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi: i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; ii) una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla disciplina regolamentare vigente, con questi ultimi; iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Devono inoltre depositarsi il curriculum vitae di ciascun candidato ove siano

e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di cinque giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati

esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo eventualmente ricoperti presso altre società d ogni ulteriore informazione richiesta dalle disposizioni di legge e di regolamento. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Almeno uno dei Sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. Un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L'Assemblea della Società nomina quale Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile. Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la

elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.

soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. In ogni caso, anche qualora alla scadenza dell'ulteriore termine di cinque giorni sopra previsto, dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione, una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Sindaci effettivi e Sindaci supplenti secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. In caso di mancata presentazione di liste ovvero qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Sono fatte salve ulteriori procedure di sostituzione stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 19 che precede.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio Sindacale è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio Sindacale svolge i compiti e le attività previsti dalla legge. Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale

	<p>sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché</p> <p>procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione, di controllo o di richieste di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 28)</p> <p>Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento al fondo di riserva legale del 5% (cinque per cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.</p> <p>Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 28)</p> <p>Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, e previo accantonamento al fondo di riserva legale del 5% (cinque per cento) del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, sono destinati secondo la determinazione che assumerà l'Assemblea.</p> <p>Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini e con le modalità fissate dall'Assemblea.</p> <p>Il diritto ai dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili si prescrive, a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 29)</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione conferisce al</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 29)</p> <p>In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154 bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione conferisce al</p>

preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.	preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.
--	--

Signori Azionisti,

qualora concordiate con la proposta illustrata, Vi invitiamo ad adottare la seguente delibera:

“L'assemblea straordinaria degli azionisti di Piquadro S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. *di modificare gli articoli 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 28 e 29 dello Statuto Sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, adottando il nuovo testo di statuto sociale allegato;*
2. *di conferire mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Palmieri ed all'Amministratore Delegato Roberto Trotta il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.”*

Silla di Gaggio Montano, 18 giugno 2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Palmieri